DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di spostamenti sul territorio nazionale, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di misure sanzionatorie e di sanzioni amministrative, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e per la ripresa delle attività economiche e sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di spostamenti sul territorio nazionale, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di misure sanzionatorie e di sanzioni amministrative, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e per la ripresa delle attività economiche e sociali (di seguito, rispettivamente, decreto-legge n. 6 del 2020, decreto-legge n. 19 del 2020, decreto-legge n. 33 del 2020, decreti-legge n. 6 del 2020, n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 e decreto-legge n. 74 del 2020 nel testo vigente alla data di adozione del presente decreto);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 125, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di spostamenti sul territorio nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (di seguito, decreto-legge n. 125 del 2020);

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di proroga dei termini amministrativi e tributari (di seguito, decreto-legge n. 34 del 2020);

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive, di spettacoli aperti al pubblico, di concorsi e di attività sociali, nonché per l'erogazione della prestazione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito, decreto-legge n. 125 del 2020);

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 129, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di istruzione, di trasporti, di spettacoli e di attività sociali, nonché per l'erogazione della prestazione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito, decreto-legge n. 129 del 2020);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale sono stati dichiarati per sei mesi, dal momento della predetta deliberazione, lo stato di emergenza sanitaria in ordine al rischio sanitario connesso alla diffusione di agenti virulenti di natura virale trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive, di spettacoli aperti al pubblico, di concorsi e di attività sociali, nonché per l'erogazione della prestazione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito, decreto-legge n. 125 del 2020);

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 129, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 in materia di istruzione, di trasporti, di spettacoli e di attività sociali, nonché per l'erogazione della prestazione sanitaria di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito, decreto-legge n. 129 del 2020);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale sono stati dichiarati per sei mesi, dal momento della predetta deliberazione, lo stato di emergenza sanitaria in ordine al rischio sanitario connesso alla diffusione di agenti virulenti di natura virale trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Calabria 4 agosto 2020, n. 109;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2020, n. 576;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana 9 ottobre 2020, n. 120;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna 12 ottobre 2020, n. 50;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 13 ottobre 2020, n. 595;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 15 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte 14 ottobre 2020, n. 180;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Veneto 15 ottobre 2020, n. 551;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Marche 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Umbria 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lazio 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Toscana 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Molise 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Puglia 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Campania 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Sicilia 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Calabria 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Bolzano 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Trento 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Veneto 16 ottobre 2020, n. 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Liguria 16 ottobre 2020, n. 1

gnato, anche attraverso i negozi offerti dalla società pubblica [illegible] [illegible] [illegible]

Ufficiale della Provincia di Trento - Serie Avvisi e Concorsi - Numero 19 - Anno 55 - Pubblicazione n. 2 - Spedizione in abbonamento postale - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) Art. 1 comma 1 - DCB Trento - Tariffa R.O.C.

Allegato 1

Elenco delle sedi di svolgimento delle prove preselettive per la partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1.140 funzionari addetti alle attività ispettive nei settori del lavoro, della previdenza e dei servizi ispettivi, per il potenziamento dell'ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1.1 Nazionale di volta-gaetano ordinamento artistico" di volta ed ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni" di volta, ubicate nel comune di Milano, presso le sedi di via Ceresio 18 e via Giovanni Battista Pergolesi 33, per i candidati aventi residenza o domicilio in una delle regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna.

1.2 Nazionale di volta-gaetano ordinamento artistico" di volta ed ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni" di volta, ubicate nel comune di Roma, presso le sedi di via Cesare Giulio Viola 48 e via Tuscolana 1000, per i candidati aventi residenza o domicilio in una delle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

1.3 Istituto d'istruzione superiore "g. galilei" di vittuone (cod. meccanografico mipm02000q), ubicato nel comune di Vittuone, presso la sede di via Dante, n. 2, per i candidati aventi residenza o domicilio in una delle regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna.

1.4 Istituto d'istruzione superiore "g. galilei" di vittuone (cod. meccanografico mipm02000q), ubicato nel comune di Vittuone, presso la sede di via Dante, n. 2, per i candidati aventi residenza o domicilio in una delle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

3. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

4. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

5. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

6. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

7. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

8. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

9. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

10. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

11. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

12. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

13. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

14. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

15. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

16. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

17. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

18. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

19. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

20. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

21. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

22. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

23. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

24. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

25. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

26. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

27. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

28. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

29. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

30. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

31. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

32. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

33. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

34. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

35. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

36. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

37. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

38. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

39. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

40. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

41. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

42. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

43. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

44. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

45. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

46. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

47. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

48. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

49. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

50. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

51. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

52. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

53. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

54. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

55. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

56. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

57. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

58. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

59. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

60. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

61. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

62. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

63. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

64. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

65. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

66. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

67. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

68. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

69. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

70. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

71. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

72. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

73. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

74. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

75. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

76. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

77. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

78. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

79. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

80. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

81. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

82. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

83. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

84. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

85. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

86. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

87. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

88. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

89. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

90. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

91. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

92. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

93. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

94. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

95. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

96. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

97. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

98. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

99. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

100. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

101. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

102. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

103. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

104. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

105. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

106. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

107. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

108. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

109. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

110. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

111. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

112. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

113. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

114. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

115. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

116. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

117. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

118. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

119. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

120. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

121. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

122. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

123. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

124. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte presso più sedi, ubicate nel medesimo comune o in comuni limitrofi, ovvero presso sedi diverse da quelle indicate nel presente avviso, ovvero in giorni diversi da quelli indicati nel presente avviso.

125. Si rende noto che, in ragione del numero dei candidati, le prove preselettive potranno essere svolte

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- Il titolare deve utilizzare manifesti e pubblicazioni della sua attività per informare i consumatori sulla garanzia.

- Il titolare deve informare i consumatori mediante manifesti o altri mezzi adeguati di reclamo.

- Il titolare deve informare i consumatori che si rivolgono alla scrivente Associazione Consumatori Lazio per tutela e difesa dei propri diritti.

- Nel Settore, diffondendo, a mezzo di manifesti, affissi e libri informativi, le informazioni sulla garanzia, sulla procedura di reclamo e sulla necessità di informare gli acquirenti, anche fra i consumatori, dovrebbe essere compito della Associazione Consumatori Lazio.

- Il titolare deve mettere ciascun bene nella propria vetrina (Cfr.Art. 5) e consegnare ai consumatori, a richiesta, una copia del presente Codice di autoregolamentazione che contenga i dati utili ai diritti dei consumatori.

COMMERCIO DI ORTAGGI

Il presente codice è applicato a tutti gli operatori del commercio di ortaggi.

- Il Consegnatario deve assegnare informazione della Associazione di appartenenza.

- Il Consegnatario deve informare i consumatori sulla garanzia, sulla procedura di reclamo e sulla necessità di informare gli acquirenti, anche fra i consumatori (Cfr.Art. 5).

- Il Consegnatario deve esporre, in luogo ben visibile (espositori/vetrine) dei prodotti ortofrutticoli, il nome del settore accompagnato, a richiesta, da una copia del presente codice di autoregolamentazione.

- Consegnatario deve assegnare informazione di appartenenza.

- Il Consegnatario deve informare i consumatori sulla garanzia, sulla procedura di reclamo e sulla necessità di informare gli acquirenti, anche fra i consumatori, dovrebbe essere compito della Associazione Consumatori Lazio.

- Il Consegnatario deve esporre, in luogo ben visibile (Cfr.Art. 5) e consegnare ai consumatori, a richiesta, una copia del presente codice di autoregolamentazione.

- Il Consegnatario deve informare i consumatori che si rivolgono alla scrivente Associazione Consumatori Lazio per tutela e difesa dei propri diritti.

- Nel Settore, diffondendo, a mezzo di manifesti, affissi e libri informativi, le informazioni

DEAD SCENE

• Ricomincerai più avanti a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e delle pareti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e dei soffitti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e delle pareti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e dei soffitti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e delle pareti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e dei soffitti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e delle pareti. Ricomincerai a lo distinzione delle impermeabilizzazione dei pavimenti e dei soffitti.

La pavimentazione deve essere pari: ammessi dislivelli di lievissima entità. Non possono esistere: mancanze, rigonfiamenti, crepature, fessure, ondulazioni e avvallamenti. Il pavimento deve essere: ben livellato, ben pulito, ben asciutto, ben stagionato, ben aerato, ben illuminato, ben ventilato, ben coibentato, ben impermeabilizzato, ben protetto, ben rifinito, ben lucidato, ben lucidato, ben lucidato

(operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Regolarizzazione di pagamenti di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera u) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera z) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera cc) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera gg) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ii) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ll) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera mm) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera nn) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera pp) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera qq) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ss) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera tt) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera uu) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera vv) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera zz) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera aaa) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bbb) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ccc) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ddd) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera eee) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera fff) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ggg) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera hhh) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera iii) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera lll) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera mmm) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera nnn) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ooo) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ppp) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera qqq) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rrr) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera sss) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ttt) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera uuu) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera vvv) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera zzz) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera aaaa) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bbbb) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera cccc) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera dddd) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera eeee) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ffff) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera gggg) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo, nonché dei relativi versamenti);

- Pagamento di imposte, contributi, premi e ritenute in dipendenza di rapporti di lavoro o di lavoro autonomo (operazioni per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta la sospensione dei termini di p

straordinaria, ha peraltro concesso facoltà ai consorzio e ai consorziati di avvalersi di personale a tempo determinato.

7 - Nonostante quanto previsto in precedenza, nella gestione straordinaria, il consorzio ha potuto assumere personale a tempo determinato per il tramite di una società di somministrazione di lavoro, per mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato, per assicurare il funzionamento della struttura consortile, nonostante la sospensione dell'attività lavorativa.

Pertanto, il consorzio, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha potuto assumere personale a tempo determinato per il tramite di una società di somministrazione di lavoro, per mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato, per assicurare il funzionamento della struttura consortile, nonostante la sospensione dell'attività lavorativa.

Nonostante quanto previsto in precedenza, nella gestione straordinaria, il consorzio

Nel caso in cui la pena pecuniaria non ecceda 1000 euro ed il reato non sia commesso per profitto o per particolare valore morale o sociale, il giudice può applicare, in luogo della pena detentiva, la pena pecuniaria della multa, secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

Nel caso in cui la pena pecuniaria applicata ecceda 1000 euro, il giudice può disporre che il condannato sia ammesso a pagare la multa in rate mensili, il cui numero non può essere superiore a venti, nel termine di due anni, se ritiene che il condannato si asterrà dal commettere altri reati.

Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina che la esecuzione della pena sia sospesa per un termine di cinque

ALLEGATO TECNICO.

STRUTTURA REGOLATIVA DEI TRAPIANTI ORTOTOPICI ADULTI

Fino al settimo dal trapianto anche lievi sintomi dovuti ad infezione, rigetto o altro possono essere gravi e richiedere ricovero in terapia intensiva. Oltre quella settimana sono decisamente rari. Dopo quattro mesi, al massimo sei, il trapianto di fegato è stabilizzato, il rischio di rigetto è molto diminuito, ma persiste. Dopo dodici mesi il trapianto è stabilizzato, il rischio di rigetto è molto diminuito, ma persiste.

Il paziente dell'esercizio della prestazione sanitaria di trapianto di fegato deve essere in condizioni cliniche tali da consentire il trattamento chirurgico e la successiva riabilitazione.

Il paziente deve essere in condizioni cliniche tali da consentire la sedazione e la ventilazione meccanica

Allegato 1

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fase 2

Premesse:

- il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 prevede il primo documento delle parti sociali per la prevenzione del virus diffuso nei luoghi di lavoro, che ha consentito, in ampia parte, la prosecuzione delle attività produttive in sicurezza, attraverso l'adozione di misure di contenimento del rischio di contagio, attuate in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo;

- il Protocollo del 14 marzo, in particolare, pone centrale il ruolo dei Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole condivise, quali luoghi di confronto e di partecipazione, per la migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- successivamente, il Protocollo del governo delle parti del 24 aprile 2020 ha aggiornato e integrato le misure del Protocollo del 14 marzo, sempre nell'ottica della prosecuzione delle attività produttive in sicurezza;

- il Protocollo del 24 aprile, in particolare, ha previsto la costituzione di Comitati territoriali quali luoghi privilegiati di confronto, partecipazione, verifica e attuazione delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché ha previsto la costituzione di Comitati nazionali, allo scopo di assicurare, a livello nazionale, la condivisione delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché di fornire, ove necessario, indirizzi per la corretta attuazione delle stesse;

- il Comitato per l'attuazione e la verifica delle regole condivise del Protocollo del 24 aprile 2020 ha, tra l'altro, aggiornato le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del COVID-19 e dal Ministero della salute;

- il Protocollo del 24 aprile 2020 ha, altresì, previsto che, in ogni azienda, in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo del 14 marzo 2020 e del Protocollo del 24 aprile 2020, il Comitato territoriale competente costituisca un Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole condivise di cui ai predetti Protocolli, quale luogo di confronto, partecipazione, verifica e attuazione delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro;

- il Comitato per l'attuazione e la verifica delle regole condivise del Protocollo del 24 aprile 2020 ha, altresì, ritenuto opportuno, in ragione della complessità della fase di ripresa delle attività produttive, aggiornare le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del COVID-19, che prevedono l'istituzione, nonché l'attività, dei Comitati territoriali quali luoghi privilegiati di confronto;

- il Protocollo della misure

Protocollo della misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID-19
negli ambienti di lavoro

PREMESSE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FASE 2
- MANO DELLE PARTI DEL 24 APRILE 2020

Il Protocollo e l'elenco di aggiornamento e integrazione Protocollo di seguito riportato, sono stati condivisi dal Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di cui alla richiamata Circolare del Ministero della salute, nonché dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento del COVID-19 sulla base di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020.

Considerato che, in ampia parte, le misure previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020 sono state adottate e applicate, nella prima fase, con modalità operative consolidate, si ritiene opportuno, in ragione della complessità della fase di ripresa delle attività produttive, aggiornare le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del COVID-19, che prevedono l'istituzione, nonché l'attività, dei Comitati territoriali quali luoghi privilegiati di confronto.

Considerato, in ultimo, che, in ogni azienda, in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo del 14 marzo 2020 e del Protocollo del 24 aprile 2020, il Comitato territoriale competente costituisce un Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di cui alla richiamata Circolare del Ministero della salute, quale luogo di confronto, partecipazione, verifica e attuazione delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, si ritiene opportuno aggiornare le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in presenza di nuovi elementi di valutazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Si ritiene, infine, che, in ragione della complessità della fase di ripresa delle attività produttive, le misure previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020 possano essere integrate, ove ritenuto opportuno, dai Comitati territoriali competenti.

Premesse

Alla luce del quadro epidemiologico attuale, le parti sociali ritengono opportuno aggiornare le misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica per il monitoraggio dei provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Le parti sociali ritengono, inoltre, che, in ragione della complessità della fase di ripresa delle attività produttive, le misure previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020 possano essere integrate, ove ritenuto opportuno, dai Comitati territoriali.

Le parti sociali ritengono, infine, che, in ragione della complessità della fase di ripresa delle attività produttive, le misure previste dal Protocollo del 14 marzo 2020 e dal Protocollo del 24 aprile 2020 possano essere integrate, ove ritenuto opportuno, dai Comitati territoriali.

Premesse

Le parti sociali ritengono

Allegato 1

Forma di presentazione in formato pdf/a

Lione giunge nuovamente ad ospitare la Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua dolce, dopo quella del 1994 che si svolse a Marsiglia.

Le premesse l'Aja giunge, prendendosi carico bene delle prime conclusioni della Conferenza di Marsiglia, a Kyoto nel 1997 per la Conferenza dei paesi del Sud e poi nel 2000 di Lione dove si è tenuto il 2nd World Water of Wetlands della Biodiversità, quindi dal Vertice mondiale sulla terra di Johannesburg del 2002 e infine il 3rd World Water Forum di Kyoto del 2003 e il 4th World Water Forum di Messico del 2006 e il 5th World Water Forum di Istanbul del 2009 e il 6th World Water Forum di Marsiglia, in base al protocollo di adesione sottoscritto dal Comune di Lione, ha ospitato

DMR-2015-2 dati sensibili e dati sensibili sebaceici dell'infanzia

Versione del 20 aprile 2015

Gruppo di lavoro: CRC, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi di Genova, Pediatri di Famiglia, Medici Pediatrici, Regione Toscana

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Sanità Animale, Produzioni e Igiene degli Alimenti
Francesca Ancora, Sandra Ottaviani, Giuliana Bucchini
Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunologiche
Giovanni Rezza, Stefania Iannazzo, Giuseppina Bonfigli, Maria Cristina Rota, Paola Stefanelli
Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Ambiente e Prevenzione
Carlo Zaffanella, Giuseppe Maria Carlo Maria Sculco
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Giovanni Ravazzolo, Giuseppe Zampieri, Giuliano Bernardini, Giovanni Ravazzolo, Giovanni Ravazzolo
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
Giovanni Ravazzolo, Giovanni Ravazzolo, Giovanni Ravazzolo
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Giovanni Ravazzolo

D. Allegato A annesso/i/ceduto/i a Delibera DD 2020-110

I. Ill.ammento

Allegato A annesso/i/ceduto/i per esteso/i alla/ l'impianto/ per ammissione compresa nel capo/ a Delibera DD 2020-110.

Ove ammesso /ammessa/ o/ /e Allegato 1.

1.1.1 Nel caso in cui un/ione/ /ammesso/ /e/ /annesso/ /ceduto/ /e/ /esteso/ /alla/ /l'impianto/ /per/ /ammissione/ /compresa/ /nel/ /capo/ /a/ /Delibera/ DD 2020-110, /e/ /annesso/ /ceduto/ /e/ /esteso/ /alla/ /l'impianto/ /per/ /ammissione/ /compresa/ /nel/ /capo/ /a/ /Delibera/ DD 2020-110 /ove/ /ammesso/

Versione del 29 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020).

42. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Protezione dei dati personali nell'emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020).

43. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di eta' durante la pandemia COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020)

44. Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. Indicazioni di un programma di intervento per la gestione dell'ansia e della depressione perinatale nell'emergenza e post emrgenza COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020)

45. Giusti A, Zambri F, Marchetti F, Sampaolo L, Taruscio D, Salerno P, Chiantera A, Colacurci N, Davanzo R, Mosca F, Petrini F, Ramenghi L, Vicario M, Villani A, Viora E, Zanetto F, Donati S. Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi 0-2 anni in risposta all'emergenza COVID-19. Versione 31 maggio 2020. Roma: Istituto Suprire di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 45/2020)

46. Gruppo di Lavoro ISS Test Diagnostici COVID-19 e Gruppo di Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19. Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e informazioni per gli stakeholder. Versione del 23 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 46/2020)

47. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica COVID-19. Etica della ricerca durante la pandemia di COVID-19: studi osservazionali e in particolare epidemiologici. Versione del 29 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 47/2020)

48. Gruppo di Lavoro Immunologia COVID-19. Strategie immunologiche ad interim per la terapia e prevenzione della COVID-19. Versione del 4 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 48/2020).

49. Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, Gruppo di lavoro Sovrintendenza sanitaria centrale - INAIL, ISTAT. COVID-19: rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte. Versione dell'8 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020)

50. Perilli R, Grigioni M, Porta M, Cruciani F, Bandello F, Mastropasqua L. S Contributo dell'innovazione tecnologica alla sicurezza del paziente diabetico da sottoporre ad esame del fondo oculare in tempi di COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 50/2020).

51. Gruppo di Lavoro ISS Farmaci COVID-19. Integratori alimentari o farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole in tempo di COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 51/2020)

52. Gruppo di lavoro SISVet-ISS. Protocollo di gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 nelle strutture veterinarie universitarie. Versione dell'11 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 52/2020)

53. Filia A, Urdiales AM, Rota MC. Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 53/2020).

54. Giansanti D, D'Avenio G, Rossi M, Spurio A, Bertinato L, Grigioni M. Tecnologie a supporto del rilevamento della prossimita': riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli stakeholder in era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020).

55. Cisbani E, Dini V, Grande S, Palma A, Rosi A, Tabocchini MA, Gasparrini F, Orlacchio A. Stato dell'arte sull'impiego della diagnostica per immagini per COVID-19. Versione del 7 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 55/2020)

56. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. Focus on: utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 21 luglio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020)

57. Gruppo di lavoro ISS Formazione COVID-19. Formazione per la preparedness nell'emergenza COVID-19: il case report dell'Istituto Superiore di Sanita'. Versione del 31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 57/2020)

58. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, R. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.)

Allegato 22

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

1. Il presente protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020, trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3 settembre u.s. (prot. n. 63) - integra le linee guida per lo svolgimento delle attivita' didattiche e curriculari nelle universita', applicabili in quanto compatibili anche alle istituzioni a.f.a.m., di cui all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020.

Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal documento CRUI "Modalita' di ripresa delle attivita' didattiche AA 2020/21 nelle Universita'" con le allegate raccomandazioni del predetto Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'universita' e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 - descrivono, infatti, tutte le misure ed i comportamenti da tenere per la "prevenzione primaria" dell'infezione da SARS-CoV-2, atti cioe' a ridurre l'esposizione al virus.

Il presente protocollo, invece, specifica una linea di attivita' (gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione secondaria" dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID- 19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

2. La procedura descritta nel presente protocollo richiede una collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e l'Autorita' Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene e Sanita' Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed efficacemente le appropriate misure di prevenzione.

In proposito, in ciascun Ateneo deve essere identificato un referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita, rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorita' Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilita' mettono in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilita', eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.

3. Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 e' che gli Atenei si dotino di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento all'aula e al giorno).

Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attivita' di contact tracing. Tali sistemi possono essere i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ...) e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al turno. E' importante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella fase 3 la didattica sia erogata con modalita' mista, con il docente in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa. Cio' impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in modo da programmare le opportune turnazioni. Tale organizzazione dell'erogazione implica la conoscenza dell'elenco degli studenti ammessi a frequentare in presenza.

4. Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso l'Autorita' Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al personale tecnico amministrativo preposto alle attivita' di supporto alla didattica, in un determinato giorno, collabora, attraverso gli Uffici della Sicurezza con l'autorita' sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie. In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono la chiusura dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo le procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attivita' di contact tracing trasmettendo contestualmente all'Autorita' Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano, sempre in accordo con DdP comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorita' Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorita' Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La ripresa delle attivita' didattiche in presenza sono subordinate all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione.

In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorita' Sanitaria Competente si consiglia per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto della didattica la ripresa dell'attivita' in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che l'attivita' didattica puo' proseguire on-line e non e' quindi sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attivita' curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ...)

5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attivita' curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioe' un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse gia' dotato) e adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione di stare ad almeno un metro di distanza. E' necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al piu' presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l'USCA o il DdP per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria.

Non e' indicata, in questo caso, la sospensione dell'attivita' didattica in presenza, che ovviamente sara' disposta in caso di conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato, innescherà la procedura di cui al precedente punto 4.

6. Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i casi di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell'Ateneo